

Perugia, 2 aprile 2007.

Circolare n. 5/2007

ALLE IMPRESE
AI CONSULENTI

OGGETTO: Trattamento di malattia degli apprendisti.

A decorrere dal 1° marzo 2007, il 5° comma dell'art. 26 del CCNL edilizia industria è stato modificato come segue:

....."Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.".....

L'ottavo comma dello stesso art. 26 è soppresso.

In conseguenza a tale modifica, a partire dal 1° marzo 2007, il rimborso della Cassa Edile per la malattia degli apprendisti è equivalente a quello erogato per gli operai.

Distinti saluti.